



PROVINCIA DI GENOVA
Direzione Affari Generali

16122 Genova, 21 aprile 2009
P.le Mazzini 2

Tel. 010/5499248 – 010/5499530
Fax.010/5499299
ronchetta.a@provincia.genova.it

Al Signor
Massimo PERNIGOTTI
Consigliere provinciale

SEDE

Prot n.: 48162


Oggetto: trasmissione risposta all'interrogazione a risposta scritta prot n. 40731 del 03/04/2009

Si trasmette la risposta fornita dalla competente Direzione Pianificazione Generale e di Bacino, siglata dall'Assessore Paolo Perfigli, all'interrogazione con richiesta di risposta scritta da Lei presentata in data **03/04/2009** prot. n. 40731.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale e successivo chiarimento.

Cordiali saluti

Il Presidente
Alessandro Repetto



Provincia di Genova

Direzione Pianificazione Generale e di Bacino
Servizio Controllo e Gestione del Territorio

Prot. N 47161

Prot. Prec. N.

Allegati

A Direzione Affari generali

Servizio Archivio, Protocollo e Supporto Organi

Ufficio Assistenza Giunta

SEDE

Genova, 20 Aprile 2009

Oggetto: interrogazione con risposta scritta in merito alla distanza dei nuovi volumi dai corsi d'acqua

Con riferimento a quanto in oggetto occorre, in premessa, precisare i riferimenti normativi che regolano le distanze delle nuove edificazioni dai corsi d'acqua:

- i piani di bacino differenziano due tipologie di corsi d'acqua: significativi e non significativi;
- la distanza dei nuovi volumi edilizi dai corsi d'acqua significativi oggi è normata dall'art. 8, comma 1 del piano che recita 1: *'In conformità alla definizione dell'alveo attuale, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 12, le distanze, di cui ai commi successivi, si misurano dal limite più esterno delle sponde dei corsi d'acqua o dal piede arginale ovvero dal limite catastale demaniale, se più esterno.'* Si sottolinea, a tal proposito, che la Provincia di Genova nei piani di bacino per il rischio idrogeologico (ai sensi del DL 180/98) ha recepito la normativo tipo redatta dalla Regione Liguria, approvata con DGR 357/2001. La norma di piano di bacino indica una fascia di inedificabilità pari a 5 m in centro urbano e 10 m fuori dal centro urbano, la cui definizione spetta al Comune competente territorialmente secondo i criteri di cui alla DGR 359/2007. Lo Scrivente Servizio è uso richiedere l'attestazione del centro urbano esclusivamente per gli interventi che interessino aree che, per la loro scarsa densità abitativa e posizione periferica, non siano manifestamente inclusi all'interno del centro urbano;
- la distanza delle nuove edificazioni da rivi, non significativi ma caratterizzati da una superficie demaniale è, comunque, pari a 3 m dal confine della proprietà demaniale come previsto dall'art. 873 del codice civile o dal regolamento edilizio se stabilisce una diversa distanza per le costruzioni su fondi finitimi.

Mod. COM. 03 Rev. 0

Largo F. Cattanei, 3 - 16147 Genova Quarto

Tel. 010.5499.1 Fax 010.5499861

www.provincia.genova.it - e-mail: area06-DifesadelSuolo@provincia.genova.it

CF 80007350103 - PI 00949170104

Sistema di gestione della qualità ISO 9001:2008 - RINA Certificato n. 6556/02



- La ristrutturazione edilizia è ammessa anche in fascia di inedificabilità assoluta, purché non comporti ampliamenti volumetrici: sono ammessi esclusivamente gli ampliamenti igienico sanitari e tecnologici;
- lo Scrivente Servizio è competente al rilascio delle autorizzazioni idrauliche per le opere che interessano i corsi d'acqua, ai sensi del RD 523/1904 e delle norme di piano di bacino, e, a partire dal 2001, a seguito del passaggio della gestione del demanio idrico dall'Agenzia del demanio alla Provincia di Genova, è competente anche al rilascio delle concessioni per l'occupazione di aree demaniali. Lo Scrivente Servizio, pertanto, **autorizza**, ove ammesse dalla norma di piano (ossia per la realizzazione di discariche o per motivi igienico sanitari), ma non **realizza** la costruzione di nuove tombinature su corsi d'acqua, ed, in tali casi, si richiede che la nuova opera rispetti l'andamento del sedime catastale e che, a fine lavori, il concessionario presenti la georeferenziazione delle opere.
- Nel caso di tombinature realizzate quando la Provincia di Genova non aveva ancora in carico la gestione del demanio, per cui ha rilasciato, quindi, solo il parere idraulico, spetta al concessionario provvedere alla regolarizzazione delle opere, ove mantenibili ai sensi della normativa di piano, e quindi anche alla loro georeferenziazione.
- Si precisa che qualora un corso d'acqua sia stato deviato, la sdemanializzazione del precedente sedime può essere concessa solo qualora il nuovo ramo sia idraulicamente sufficiente al regolare deflusso della portata di piena con tempo di ritorno duecentennale; lo Scrivente Servizio, peraltro, è competente solo al rilascio del parere idraulico, mentre la procedura di sdemanializzazione è seguita dall'Agenzia del demanio.

Fatte le doverose premesse di inquadramento, in risposta all'interrogazione da parte del Consigliere Pernigotti si può affermare che laddove sussista un interesse privato rimane in carico al portatore di interesse provvedere a tutti quegli atti che gli consentano di pervenire alle autorizzazioni all'edificazione.

Per quanto attiene le tombinature, laddove le opere realizzate che hanno comportato modifiche all'originario tracciato del corso d'acqua non siano state accompagnate dalla necessaria sdemanializzazione dell'area avulsa e da demanializzazione del nuovo percorso, le richieste di aggiornamento catastale sono rivolte alla tutela del Demanio Idrico, prevalente sull'interesse privato.

Assessore
allo Sviluppo Economico

IL DIRIGENTE
(Dott. Geol. Agostino Ramella)